



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
“Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”

### Deliberazione n. 1874 di data 14 aprile 2014

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

**Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la realizzazione di una struttura da destinare a bar-ristorante e kinderheim in località Pian Dosson, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.**

Sono presenti:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.  |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente supplente Servizio Turismo  |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio                     |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna  |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                                     |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini montani   |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Valutazione ambientale                                 |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico  |
| - p.ind. Stefano GATTI          | componente supplente Servizio Impianti a fune  |
| - ing. Sandro RIGOTTI           | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche                |

E' altresì presente, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia..

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, n. 3047 di data 23 dicembre 2010 e n. 2008 di data 21 settembre 2012, sono state approvate le disposizioni attuative dell'art. 35 sopra citato, successivamente modificate con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 1206 di data 8 giugno 2012.

La società Paganella 2001 S.p.A. con sede in Andalo, via Rindole, 3/a, in data 8 maggio 2012 ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una struttura da destinare a bar-ristorante e kinderheim in località Pian Dosson, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo.

Il Servizio Turismo ha avviato il procedimento per il rilascio di assenso preliminare previsto all'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, che si è successivamente concluso con l'adozione della determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio e promozione n. 10 di data 1 febbraio 2013.

Il Comune di Andalo ha attivato la procedura per il rilascio della deroga urbanistica, in quanto l'edificio non risulta conforme agli strumenti urbanistici di ordine volumetrico, che è stata in seguito autorizzata con deliberazione di data 26 febbraio 2014.

A seguito di alcune modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, introdotte con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, sono stati individuati i nuovi limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87, e pertanto è stato modificato il regime autorizzatorio per fattispecie come quella in questione.

La società Paganella 2001 S.p.A., ha pertanto presentato domanda alla Commissione di coordinamento, pervenuta in data 18 marzo 2014, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla realizzazione dell'edificio in argomento.

Visti gli elaborati progettuali a firma del dott. arch. Sandro Toscana, datati marzo 2012, che ripropongono la soluzione progettuale originaria, autorizzata con determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio e promozione n. 10 di data 1 febbraio 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio, che andrà ad inglobare un fabbricato esistente in cui sono ospitati i locali tecnici dell'impianto di innevamento programmato a servizio delle piste da sci, costituito da due corpi di fabbrica principali disposti ad angolo e da un terzo corpo tra loro interposto, di altezza più contenuta, ove è prevista la zona di ingresso con annessa terrazza. L'organizzazione interna degli spazi prevede:

- a piano interrato: i locali tecnici preesistenti dell'impianto d'innevamento con relativi ampliamenti;
- a piano seminterrato: i locali tecnici preesistenti dell'impianto d'innevamento, un gruppo servizi igienici distinti per sesso, un deposito e un magazzino, nonché un kinderheim con servizi igienici dotato di accesso indipendente;
- a piano terra: la zona bar, il ristorante ed il self-service, la paninoteca e la cucina, nonché un kinderheim con servizi igienici dotato di accesso indipendente;
- a primo piano sottotetto: stanze e servizi per la gestione ed il personale di servizio e una sala pluriuso.

Considerato che le strutture come bar, chioschi, ski bar e locali per ristorazione non sono ricomprese nell'elenco di tipologie di opere e progetti dell'Allegato A) del regolamento di esecuzione della l.p. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente", il progetto di cui trattasi non deve essere pertanto sottoposto alle procedure di V.I.A..

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
  - vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1206 di data 8 giugno 2012;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A. con sede in Andalo, via Rindole, 3/a, all'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di una struttura da destinare a bar-ristorante e kinderheim in località Pian Dosson, nella stazione sciistica della Paganella, in Comune di Andalo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - l'ingombro dell'edificio e dell'area interessata dalle nuove rampe dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso picchetti inamovibili, garantendo la piena rispondenza ai dati riportati nel progetto esecutivo;
  - i movimenti di terreno dovranno essere limitati al minimo indispensabile e condotti in modo tale da perseguire il congruaggio tra volumi di scavo e di riporto e da ottenere il raccordo armonico con le superfici contermini;
  - nell'esecuzione degli scavi e dei rilevati si dovranno scrupolosamente osservare le indicazioni contenute nella relazione geologica e geotecnica a firma del dott. Lino Berti;
  - andranno realizzate idonee opere provvisoriale allo scopo di evitare lo scoscendimento verso valle di acque e materiale;
  - lo smaltimento delle acque meteoriche andrà ottenuto mediante convogliamento delle stesse nel vascone interrato, secondo quanto previsto dalla relazione geologica;
  - tutte le superfici movimentate, a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte a tempestivo ed accurato rinverdimento. A tale scopo, si dovranno in primo luogo provvedere alla rimozione preventiva delle zolle erbose nelle superfici oggetto di movimentazione, al loro accantonamento ed al riposizionamento una volta completata la sistemazione del terreno. Inoltre, ove necessario, andrà operata la semina di adatto miscuglio di specie erbacee adatto alle condizioni stagionali, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando idonei sistemi potenziati e provvedendo al successivo risarcimento delle fallanze;

- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed alla vegetazione arborea limitrofa;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi d'ordine idrogeologico;
  - il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere deteriorate o distrutte;
  - dovrà essere inoltrata al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche un'istanza di variante ai titoli a derivare ad uso innevamento che convogliano le acque nella vasca interrata del nuovo ristoro, qualora la medesima Paganella 2001 S.p.A. fosse intenzionata ad utilizzare le acque ad uso innevamento anche ad uso igienico-sanitario a servizio del nuovo ristoro;
  - dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare l'interferenza dei lavori con eventuali corpi idrici presenti nell'area interessata;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
  7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr